



DR ARCH. PALMA LIBRATO

DOTTORE DI RICERCA IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PER I PAESI DEL MEDITERRANEO
VIA CASTELFIDARDO 85 - 70043 MONOPOLI (BA)
TEL.FAX. 080.4107725 - CELL. DI SERVIZIO: 340.2680060 - skype address: pip_pl
e.mail: palmalibrato@studiolibrato.com

Studio Ambientale

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA
PROGETTO DEFINITIVO

PERMESSO DI COSTRUIRE (ai sensi del DPR 380/01 art.10, co.1, lett.c) per installazione di strutture precarie di classe III (rif. art. 28.2.1.3 del reg. Edilizio) costituite da containers prefabbricati mobili e tende aventi destinazione camping, connesse alle attività dello stabilimento balneare denominato "Lido baia del Sole" in area localizzata alla C.da Losciale - località Pantanelli catastalmente individuata al foglio di mappa 113, p.lle 84 e 106

RICHIEDENTE:

LIDO BAIJA DEL SOLE DI RENNA ANTONIO

Legale Rappresentate: Renna Antonio

Eserc.: C.da Pantanelli

70043 – Monopoli (BA)

P.IVA: 04600080727

CF: RNN NTN 62A18 F376X

PROGETTISTA:

DR arch. Palma LIBRATO

D.L. OPERE ARCHITETTONICHE:


DR arch. Palma LIBRATO

IMPRESA ESECUTRICE:

Da definirsi

Dr. Arch. Palma Librato

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)



INDICE

INDIVIDUAZIONE DEL PROCEDIMENTO

DESCRIZIONE DELLE OPERE A FARSI, CONSISTENZE E UBICAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO


RELAZIONE SULLA CONFORMITA' DEL PROGETTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA, NONCHE' AGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA (art. 16 comma 1 lett.c della L.R. 11/2001 e s.m.i.)

- PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE
- PAI – PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO
- PTA – PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
- PRAE – PIANO REGIONALE DELLE AREE ESTRATTIVE
- AREE NATURALI PROTETTE E SITI DI INTERESSE NATURALISTICO DI IMPORTANZA COMUNITARIA
- PUG – PIANO REGOLATORE GENERALE

RELAZIONE SULL'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ATTESI (art. 16 comma 1 lett.b della L.R.11/2001 e s.m.i.)

- FLORA, FAUNA E BIODIVERSITA
- SUOLO E AMBIENTE IDRICO
- ATMOSFERA E QUALITA' DELL'ARIA
- RUMORE E VIBRAZIONI
- RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI, RIFIUTI
- PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELLO STUDIO



INDIVIDUAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il presente Studio Preliminare Ambientale è redatto ai sensi del Titolo III art. 20 del D.lgs 152/2006, come modificato dall'art. 2 comma 17 del D.lgs 128/2010 e ulteriori modifiche e integrazioni; si riferisce al progetto di opere idonee alla realizzazione di una struttura ricettiva all'aperto (Campeggio) ai sensi del Titolo II della L.R. 11/1999 intesa come campeggio quattro stelle con strutture temporanee stagionali del tipo *Struttura Precaria di classe III* (rif. art. 28.2.1.3 del regolamento edilizio del Comune di Monopoli), costituite da case mobili e tende con destinazione camping, connesse funzionalmente alle attività dell'adiacente stabilimento balneare già in esercizio e non interessato da opere edilizie. Le opere in progetto rientrano tra quelle sottoposte alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza comunale in quanto rubricate all'elenco B.3 lettera g) *Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente*, allegato alla L.R. 11/2001 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

In merito alla competenza ai fini V.I.A. si evidenzia che l'intervento ricade tra i progetti di competenza del Comune di Monopoli.

In merito al rilascio dei pareri paesaggistici, l'intervento è sottoposto alle disposizioni del PPTR e del D.lgs 42/2004 e s.m.i.

Il rilascio dei pareri autorizzativi in materia di paesaggio è regolamentato dagli artt. 89 – 90 e 91 delle n.t.a. del PPTR della Regione Puglia e dai disposti del D.lgs 42/2004 e s.m.i.


Nel caso in esame, in quanto intervento assoggettato tanto al regime dell'autorizzazione (art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.) quanto a quello dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, l'autorità competente rilascia la sola autorizzazione paesaggistica che deve recare in sé gli elementi di valutazione previsti per l'accertamento di compatibilità paesaggistica; quest'ultimo sarà pertanto contenuto nell'unico provvedimento autorizzatorio.

Ai sensi dell'art. 16 comma 5 della L.R. 11/2001 e s.m.i. l'autorità competente ai fini V.I.A. acquisisce il parere di tutte le amministrazioni interessate in merito al progetto.

In conformità a quanto previsto dall'art 17 della L.R. 11/2001 come modificata dalla L.R. 11/2021, la presente relazione contiene i riferimenti a quanto disposto in merito ai Criteri per la procedura di verifica.

DESCRIZIONE DELLE OPERE A FARSI, CONSISTENZE, E UBICAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO

L'area oggetto di intervento è ubicata in Comune di Monopoli, a sud dell'abitato, precisamente in Contrada Losciale, località Pantanelli. Il suolo è censito al Foglio 113, p.lle: 81,84,87,88,89,90,92,101,104, 106. Il progetto si sostanzia in un ampliamento funzionale del già esistente stabilimento balneare "Lido Baia del Sole", e consiste nell'installazione di alcune strutture temporanee stagionali di tipo Struttura Precaria di classe III (rif. art. 28.2.1.3. del



regolamento edilizio), ossia case mobili e tende, aventi destinazione camping, connesse alle attività dell'adiacente stabilimento balneare. Il progetto, che non prevede volumetrie in quanto costituito da sole opere precarie e amovibili, interessa una quota parte ancora libera della p.lla 106 (circa ha 2,00) e la p.lla 84 di circa 1,13 ha, in ampliamento all'area attualmente occupata dallo stabilimento balneare, già trasformata in conformità a precedenti titoli edilizi e autorizzazioni paesaggistiche, che insiste sulla restante parte della p.lla 106. In realtà a fronte di una estensione areale complessiva di circa 5 ha, le opere proposte riguardano circa 2ha, atteso che sulla p.lla 84 non si prevedono opere edilizie, a meno di una limitata area a parcheggio per gli ospiti.

Come si evince dagli elaborati progettuali, molti dei servizi a supporto del camping sono già reperibili nell'attiguo stabilimento balneare; tale circostanza determina un'importante riduzione degli impatti derivanti dalla realizzazione di una nuova struttura sul territorio e sull'ambiente. A fronte di una potenzialità di insediamento ai sensi della L.R. Puglia 11 del 11.02.1999 (vedi relazione generale di progetto) pari a 280 utenti in strutture mobili e 350 utenti in strutture fisse, si è scelto di realizzare solo 30 unità di strutture mobili prefabbricate su ruote in grado di ospitare 102 utenti e 5 unità di strutture fisse, intese come piazzole per tende e non come fabbricati, per un totale di 127 ospiti. Tale scelta si è resa opportuna proprio al fine di contenere l'impatto sulle componenti ambientali, vista anche la sensibilità dell'area di intervento.

Considerato che il camping si sostanzia in una attività di supporto strettamente connessa al lido, si ripercorre di seguito l'iter amministrativo e dei titoli abilitativi insistenti sull'area.

Con determina n. 756 del 22.06.2020 si è conclusa favorevolmente la conferenza di servizi per l'adeguamento funzionale delle strutture esistenti con realizzazione di ampliamenti a mezzo di installazione di manufatti di facile amovibilità per la balneazione e attività connesse al tempo libero con sistemazione di verde attrezzato, all'interno dello stabilimento balneare "Lido Baia del Sole", nell'area identificata al catasto al foglio 113, p.lla 106.

Nell'ambito della richiamata conferenza di servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Spesal favorevole prot. 1703 del 15.07.2015;

Asl – Sisp favorevole con condizioni del 01.10.2015

Autorizzazione Paesaggistica n. 81 del 02.08.2016 giusta parere Mibact del 28.06.2016


Autorizzazione Paesaggistica n. 64 del 12.07.2017 giusta parere Mibact del 24.05.2017

AdB favorevole acquisito in virtù di L.R.19/2003

Autorizzazione Agenzia delle Dogane ex art 19 del D.Lgs 374/90 del 11.04.2018 relativa al "mantenimento in sanatoria delle opere richieste" ad integrazione dell'autorizzazione del 23.02.2016

Asl – Sisp favorevole a condizioni del 10.03.2020 su installazione fossa a tenuta stagna per lo stoccaggio temporaneo di acque di controlavaggio filtri piscine

Sulla scorta dei richiamati pareri è stato rilasciato in data 14.05.2020 il PdC n. 49/2020.



Da quanto riportato negli atti si evince che il lido è allacciato alla fogna AQP comunale, pertanto è stato dismesso il vecchio impianto di trattamento reflui mediante fossa imhoff e tubazione drenante interrata (già agibile dal 2001).

Si evince altresì che i servizi alle strutture sono stati definitivamente allacciati alla rete fognaria comunale AQP.


Considerata la dotazione di servizi dell'adiacente stabilimento balneare, visto anche l'allaccio alla rete idrica e fognaria dell'acquedotto, sull'area si prevedono esclusivamente le seguenti opere:

1. Installazione di 30 unità abitative di case mobili su ruote, di cui 16 per 4/5 persone, di superficie pari a mq. 29 con veranda di mq. 6,5 e 14 per 2 persone di superficie pari a mq. 15 con veranda di mq. 6. Tutte le unità saranno dotate di bagno e di zona cottura/living con almeno una camera da letto.
2. Realizzazione di 5 piazzole di sosta sopraelevate per tende da campeggio per un totale di 25 ospiti
3. Installazione di un container di circa mq. 29 per servizi igienici collettivi e disabili
4. Installazione di un container per unità commerciale dotato di reception e guardiania
5. Un'area dedicata a parcheggio riservata agli ospiti del camping
6. Sistemazione di percorsi ciclo/pedonali naturalistici con dotazione di pannelli didattici.

In merito al sopra citato punto n. 6, si precisa che, in questo contesto l'area in questione, avendo un sedime archeologico, non è soggetta ad alcun tipo di coltura. La creazione dei piccoli percorsi ciclo-pedonali naturalistici all'interno della stessa, pertanto, produce un effetto benefico sotto diversi fattori. Il primo fattore riguarda la prevenzione e la riduzione del rischio incendi. Operazioni come la ripulitura e la successiva manutenzione dell'area, permetterebbero a quest'ultima, di rimanere priva di sterpaglie ed erba incolta. Tale circostanza agevolerebbe moltissimo la prevenzione del rischio incendi. In secondo luogo, i percorsi ciclo-pedonali naturalistici garantirebbero accessibilità all'area e la diffusione della conoscenza storica della stessa che, oggi, di fatto non è accessibile e, quindi, non nota dal punto di vista culturale alla collettività.

RELAZIONE SULLA CONFORMITA' DEL PROGETTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA, NONCHE' AGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA (art. 16 comma 1 lett.c della L.R. 11/2001 e s.m.i.)

Il presente studio preliminare ambientale contiene la relazione sulla compatibilità delle opere in progetto con gli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale ed urbanistica, ciò anche ai fini della dimostrazione della sostenibilità dell'intervento in raffronto con i criteri di cui



all'art. 17 della L.R. 11/2001, con particolare riferimento all'ubicazione del progetto e alla sensibilità ambientale delle zone geografiche interessate dallo stesso.

Ai fini dell'analisi dei livelli di tutela presenti, sono stati valutati i seguenti strumenti:

- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
- Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)
- Piano di Tutela delle Acque (PTA)
- Piano delle attività estrattive (PRAE)
- Piano Urbanistico Generale (PUG)

Per ciascuno di tali strumenti, si riportano nel seguito le specifiche relazioni di dettaglio che analizzano le attinenze tra azioni progettuali e strumenti considerati.

PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale è stato approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015 e successiva DGR n. 240 del 08.03.2016.

L'area rientra nell'ambito paesaggistico "Murgia dei Trulli" e nella figura territoriale "Piana degli Ulivi Secolari".


Il PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi della Puglia; nella descrizione dei caratteri del paesaggio, il PPTR individua tre strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina:

- a) Struttura idrogeomorfologica
 - Componenti geomorfologiche
 - Componenti idrologiche
- b) Struttura ecosistemica e ambientale
 - Componenti botanico-vegetazionali
 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- c) Struttura antropica e storico-culturale
 - Componenti culturali e insediative
 - Componenti dei valori percettivi

Dalla verifica cartografica con gli elaborati del PPTR, emerge la presenza di alcune interferenze tra l'area interessata dal progetto ed i beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici articolati nelle varie componenti individuate dal piano:

a. Per quanto riguarda la struttura idrogeomorfologica, articolata in componenti idrologiche e componenti geomorfologiche, l'area di progetto è interessata da:

- Territori costieri (art 142, comma 1, lett. a, del Codice), **beni paesaggistici** delle componenti idrologiche, che *"consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea di costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale"*.
- Reticolo Idrografico di connessione della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale) (art. 143,




comma 1, lett.e del Codice), **ulteriori contesti paesaggistici** delle componenti idrologiche. Consiste in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.2, che includono una fascia di salvaguardia di 100 m da ciascun lato o come diversamente cartografata.

b. Per quanto riguarda la struttura ecosistemica e ambientale, articolata in componenti botanico-vegetazionali e componenti delle aree protette e dei siti naturalistici, l'area di progetto **non è interessata da alcun bene tutelato**.

c. Per quanto riguarda la struttura antropica e storico-culturale, articolata in componenti culturali e insediative e componenti dei valori percettivi, l'area di progetto è interessata da:

- Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice), **beni paesaggistici** delle componenti culturali e insediative, che *"consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice"*. Nel caso di specie si tratta della *Dichiarazione di notevole interesse pubblico per parte della fascia costiera e delle lame a sud in località Capito nel Comune di Monopoli* – Decreto del 03.04.1992, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 06.05.1992. Gli interventi sull'area sono sottoposti alle normative d'uso di cui alla Scheda PAE154 del PPTR.
- Zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lett.m, del Codice), **beni paesaggistici** delle componenti culturali e insediative, che *"consistono nelle zone di cui all'art. 142, comma 1, lett.m) del codice"*. Si tratta di aree caratterizzate dalla presenza di resti archeologici o paleontologici, puntuali o areali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o reintegrati, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici.
- Paesaggi Rurali (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) – *Parco agricolo multifunzionale di valorizzazione degli ulivi monumentali*, **ulteriore contesto paesaggistico** delle componenti culturali e insediative.
- Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art. 143, comma 1, lett.e. del Codice), **ulteriore contesto paesaggistico** delle componenti culturali e insediative. Si tratta di una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno nel caso di specie delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 85, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati, con particolare riferimento alle zone di interesse archeologiche prive di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del Codice.
- Strade a Valenza Paesaggistica (art. 143, comma 1, lett.e del Codice) – SP 90 BA è cartografata come **ulteriore contesto paesaggistico** delle componenti dei valori percettivi. Tali contesti consistono in tracciati carrabili, rotabili, ciclo – pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi naturali morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai




quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico.

- Coni Visuali (art. 143, comma 1, lett.e del Codice) – **ulteriore contesto paesaggistico** relativo al Cono Visuale di Egnazia Fasano - Di seguito si riportano gli indirizzi e le prescrizioni individuati nelle NTA del Piano per ogni singolo bene paesaggistico e ulteriore contesto paesaggistico articolati per componenti, ai fini della verifica di compatibilità dell'intervento proposto con il piano stesso.

COMPONENTE IDROLOGICA

L'area di intervento è interessata da beni e ulteriori contesti di cui alla componente idrologica, pertanto l'intervento proposto deve essere compatibile con **l'art. 43 "Indirizzi per le componenti idrologiche"** e **l'art. 45 "direttive per le componenti idrologiche"** secondo cui gli interventi devono essere volti a:

- "Coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l'equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua;*
 - Salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;*
 - Limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera, delle sponde dei laghi e del reticolo idrografico; migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;*
 - Conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi costieri e fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.*
 - Garantire l'accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (costa, laghi, elementi del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.).*
- I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche come le aree costiere di maggior pregio naturalistico, i paesaggi rurali costieri storici, i paesaggi fluviali del carsismo, devono essere salvaguardati e valorizzati.*
 - Gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare devono essere riqualificati, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero.*
 - La pressione insediativa sugli ecosistemi costieri e fluviali deve essere ridotta attraverso progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati.*
 - Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all'art. 42, punto 4), fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione,*



compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli."

In particolare l'area ricade nei **Territori costieri, tutelati dall'art. 142, comma 1, lett. a, del Codice**; pertanto devono essere rispettate le specifiche prescrizioni definite all'**art. 45 "Prescrizioni per i 'Territori costieri' e i 'Territori contermini ai laghi'"** secondo cui

"2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;

a2) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive industriali e della grande distribuzione commerciale;

a3) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l'apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali;

a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;

a5) escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale;

a6) realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;


a8) realizzazione di nuovi tracciati viari, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3;

a9) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a10) eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale;

3. Fatte salve la procedura di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di intervento l'adeguamento sismico (...);



b2) realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;

b3) realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;

b5) realizzazione di porti, infrastrutture marittime, sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inserite in organici piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale, utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi in coerenza con il progetto territoriale "Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" elab. 4.2.4;


b6) realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici finalizzati alla riqualificazione di insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi e le tipologie, i materiali e i colori siano coerenti con i caratteri paesaggistici dell'insediamento;

b7) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

b8) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) volti ad assicurare il mantenimento o il ripristino delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalità rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonché le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;



- c2) per la realizzazione di sistemi per la raccolta e di riuso delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue, preferibilmente attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione, anche ai fini del loro riciclo;
- c3) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
- c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico."

COMPATIBILITA' DELLE OPERE


L'intervento ricade nei casi di ammissibilità di cui al richiamato punto b3)

b3) realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;

Le opere come meglio descritte negli elaborati tecnico-progettuali consistono nella sistemazione a campeggio dell'area, mediante la posa di 30 unità di strutture mobili quali container prefabbricati e 5 unità di strutture fisse quali piazzole con tende. È previsto altresì un parcheggio di limitate dimensioni ad uso esclusivo degli ospiti del camping, un container per i servizi igienici collettivi e disabili.

Non sono presenti opere edilizie volumetriche; infatti tutte le opere a farsi sono semplicemente poggiate sul terreno, pertanto risultano caratterizzate da pressoché totale livello di amovibilità e reversibilità; i volumi a servizi (guardiana, blocchi wc) saranno del tipo prefabbricato senza fondazioni di alcun tipo e semplicemente poggiati sul suolo a mezzo di un telaio in acciaio zincato montato su ruote. Non si prevedono impermeabilizzazioni delle superfici: tutti i percorsi previsti e le aree a parcheggio saranno realizzati con tecniche reversibili e con materiali ecocompatibili, quali ghiaio e battuto di terra. Non è previsto l'uso di materiale legante e/o cementizio. Il progetto prevede la permanenza del coefficiente di permeabilità del suolo al 100%.

Gli impianti del tipo a rete (idrico, sanitario ed elettrico) saranno limitati a quelli strettamente necessari; le dorsali saranno poste in opera senza opere di scavo profonde, pertanto limitate ad una profondità massima di cm. 40. Il sottofondo dei canali di posa sarà protetto con ghiaio e tessuto/non tessuto che consenta di poggiare le opere su superficie livellata, ma naturale, senza l'ausilio di leganti e malte cementizie.



I servizi principali (igienico/sanitari, ristorazione e accoglienza, ecc.) saranno garantiti nelle strutture già presenti nel Lido Baia del Sole, come già autorizzato dai titoli edilizi vigenti già sull'area.

Non sono previsti scavi, pavimentazioni permanenti, tagli boschivi o qualsiasi opera in contrasto con le componenti paesaggistiche su richiamate.

Dal confronto tra le opere in progetto con particolare riferimento alle modalità di esecuzione delle stesse e le misure di salvaguardia e prescrizioni di cui ai su richiamati artt. del PPTR si desume la compatibilità tra il progetto ed il regime di tutela della componente idrologica "territori costieri".

Su parte delle part.ile 101,88,87,90,89,92, trasversalmente dalla SP 90 alla linea litoranea, in modo lineare, insiste **l'ulteriore contesto paesaggistico** inerente la R.E.R. Pertanto, gli interventi sono sottoposti alle **misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 47 del PPTR:**

non sono ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37.


3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, son ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente a condizione che:

- garantiscano la salvaguardia o il ripristino dei caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
- garantiscano la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali;
- assicurino la salvaguardia delle aree soggette a processi di rinaturalizzazione;

b2) realizzazione e ampliamento di attrezzature di facile amovibilità di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali naturali, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.



4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

c2) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

c3) per la realizzazione di percorsi di mobilità dolce attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, senza interventi di impermeabilizzazione e correttamente inseriti nel paesaggio;

c4) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo che ostacolano il naturale decorso delle acque.

COMPATIBILITA' DELLE OPERE

L'intervento ricade non solo tra gli interventi ammissibili, ma anche tra quelli auspicabili ai sensi delle nta specifiche:

c3) realizzazione di percorsi di mobilità dolce attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, senza interventi di impermeabilizzazione e correttamente inseriti nel paesaggio;

Le opere come meglio descritte negli elaborati tecnico-progettuali infatti sulle particelle interessate dall'UCP R.E.R. prevede esclusivamente la sistemazione di percorsi naturalistici ciclo/pedonali, realizzati in battuto di terra, senza l'ausilio di ulteriori materiali. Si prevedono altresì piccole aree di sosta in battuto di terra e ghiaio con piccoli arredi in legno e pannelli didattici.

Dal confronto tra le opere in progetto con particolare riferimento alle modalità di esecuzione delle stesse e le misure di salvaguardia e prescrizioni di cui ai su richiamati artt. del PPTR si desume la compatibilità tra il progetto ed il regime di tutela della componente idrologica "R.E.R".


COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE

L'area di intervento è interessata dalla presenza di beni e ulteriori contesti paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative, pertanto l'intervento proposto deve essere compatibile con **l'art. 77 "Indirizzi per le componenti culturali e insediative"**, secondo cui

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:

a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;

b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;



- c. salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;*
- d. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;*
- e. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;*
- f. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;*
- g. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.*

In particolare l'area è interamente ricompresa nell'**area di notevole interesse pubblico** individuata dal piano nella seguente scheda:

- **PAE154 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico per parte della fascia costiera e delle lame a sud in località Capitolo nel Comune di Monopoli - istituita con decreto del 03.04.1992 pubblicato sulla GU n. 104 del 06.05.1992**

Pertanto devono essere rispettate le **prescrizioni all'art. 79 "Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico"** secondo cui

1. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, nei termini riportati nelle allegate schede di "identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso" dei singoli vincoli, si applicano le seguenti specifiche discipline d'uso, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 90, 95 e 106 delle presenti norme e il rispetto della normativa antisismica:

1.1 la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito, di cui all'art.37, comma 4, in cui ricade l'immobile o l'area oggetto di vincolo ha valore prescrittivo per i piani e i programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici, nonché per tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR;

1.2. le disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice e gli ulteriori contesti ricadenti nell'area oggetto di vincolo;

1.3 per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell'area interessata da dichiarazione di notevole interesse pubblico, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:


a) per i manufatti rurali in pietra a secco:

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;

b) per i manufatti rurali non in pietra a secco:

- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;

c) per i manufatti pubblici nelle aree naturali protette:



- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

d) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile:

- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

e) per le trasformazioni urbane:

- Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (pue) - parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano;

- Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;

f) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture:


- Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;

g) per la progettazione e localizzazione di aree produttive:

- Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

COMPATIBILITA' DELLE OPERE

L'intervento in oggetto è compatibile con gli indirizzi relativi alle componenti culturali e insediative, nonché con le specifiche derivanti dal rispetto della normativa d'uso per l'area di notevole interesse pubblico. Per la stessa è stata effettuata la verifica di compatibilità con la scheda PAE di riferimento. Le motivazioni di riconoscimento del valore dell'area sono così espresse nel DM GU 104 del 06.05.1992: "L'area, caratterizzata dalla presenza di varie depressioni naturali (Lama San Giorgio, Lama Capitolo, Lama San Procopio), che rendono evidente e riconoscibile il processo di trasformazione geomorfologica del luogo a seguito dei fenomeni alluvionali, della tipica vegetazione mediterranea, in particolare ulivi, ed anche degli insediamenti rupestri, e dalle masserie fortificate di notevole valore storico-artistico, costituisce un insieme che possiede valenze ambientali meritevoli di tutela ed è ancora sufficientemente integro, pur se compromesso da recenti insediamenti residenziali". Dall'analisi della scheda PAE e in particolare della normativa d'uso, si evince che a tutela dell'integrità del paesaggio costiero è necessario porre in essere esclusivamente interventi che garantiscano la continuità e la permanenza dei segni antropici di lunga durata, che ristabiliscano e non alterino gli equilibri idrologici e geomorfologici, che garantiscano la permeabilità del suolo e che incentivino la fruizione lenta del paesaggio costiero. Il progetto proposto è ispirato a tutti gli indirizzi richiamati nella scheda PAE, in quanto è teso alla promozione di un turismo sostenibile, che rinuncia ai modelli più tradizionali dell'ospitalità alberghiera per favorire scelte volte alla fruizione lenta del



territorio e del paesaggio, nel rispetto della connessione ecologica e paesaggistica intrinseca nello spazio naturale. La pressoché totale amovibilità degli interventi proposti assicura la continuità ecologica e paesaggistica che gli indirizzi e le direttive d'uso contenuti nella scheda PAE154 vogliono perseguire e non altera il rapporto del territorio circostante con la costa, atteso che il progetto non prevede edificazione, ma solo modeste opere reversibili.

Dal confronto tra le opere in progetto con particolare riferimento alle modalità di esecuzione delle stesse e le misure di salvaguardia e prescrizioni di cui ai su richiamati artt. delle NTA del PPTR, vista e considerata la normativa d'uso si cui alla Scheda PAE 154, si desume la compatibilità tra il progetto ed il regime di tutela della componente culturale ed insediativa, nella fattispecie Bene Paesaggistico "Area di notevole interesse pubblico".

L'area di intervento è parzialmente ricompresa nel bene paesaggistico "**zone di interesse archeologico**".

Pertanto devono essere rispettate le **prescrizioni all'art. 80 "Prescrizioni per le zone di interesse archeologico"**, secondo cui:

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni archeologici prevista dalla Parte II del Codice nelle zone di interesse archeologico, come definite all'art. 75, punto 3), si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 6, che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione del sito e della morfologia naturale dei luoghi;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;


a5) nuove attività estrattive e ampliamenti; a6) escavazioni ed estrazioni di materiali; 61

a7) arature di profondità superiore a 30 cm, tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboricole (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;

a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche con palificazioni;

a9) realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali; a10)

costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).



3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi e nel rispetto delle esigenze di conservazione e valorizzazione del deposito archeologico e del paesaggio, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute;

b3) realizzazione di strutture connesse con la tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti;


b6) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Qualora nella zona di interesse archeologico sono presenti altri beni paesaggistici o ulteriori contesti le cui prescrizioni o misure di salvaguardia sono in contrasto con le disposizioni del presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 38, comma 8 delle presenti norme.

5. La deroga all'art. 38, comma 8 è consentita solo nei casi di cui al comma 6 del presente articolo.

6. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti e delle emergenze archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico;



c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

COMPATIBILITA' DELLE OPERE

La zona di interesse archeologico interessa le seguenti p.lle: 84,87, 88, 89, 90, 92, 101,104, mentre è esclusa la p.lla 106. Vista la sensibilità dell'area, si è ritenuto di proporre su tali particelle esclusivamente le opere di cui ai richiamati punti b2 e b3. Tali opere consistono in un percorso di valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica, consistente essenzialmente in cartellonistica e sentieristica ciclopedonale, che possa consentire la fruizione e la visita dell'area archeologica e sulla p.lla 84 un limitato parcheggio dedicato esclusivamente agli ospiti del campeggio da realizzare in battuto di terra e ghiaino. La sentieristica terrà conto dei percorsi già esistenti, in modo da limitare al massimo l'apertura di nuove piste. Le tecniche di realizzazione saranno totalmente removibili e di minimo impatto visivo. Non si prevedono scavi. I contenuti didattici da porre in essere saranno relativi sia alla storia archeologica del luogo che alle tematiche naturalistiche e paesaggistiche del contesto. Lungo il percorso saranno realizzate aree di sosta studiate per l'osservazione naturalistica; queste strutture saranno anch'esse realizzate con materiali ecocompatibili (legno, tessuto, canne, etc) e prive di fondazioni stabili. I contenuti didattici, i supporti (leggi, cartelloni, grafica) ed in generale l'organizzazione degli itinerari saranno condivisi con l'Ente preposto alla tutela e sottoposto al parere dello stesso.

L'intervento come proposto ricade nei casi di ammissibilità di cui ai punti:


b2) realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute;

b3) realizzazione di strutture connesse con la tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Dal confronto tra le opere in progetto con particolare riferimento alle modalità di esecuzione delle stesse e le misure di salvaguardia e prescrizioni di cui ai su richiamati artt. del PPTR si desume la compatibilità tra il progetto ed il regime di tutela della componente culturale e insediativa "zone di interesse archeologico".

La p.lla 106 interessata dalle opere ricade interamente all'interno dell'**area di rispetto delle componenti insediative**, cartografata come **ulteriore contesto paesaggistico** delle componenti culturali e insediative, come anche le p.lle 87 e 88 su cui non sono previste opere. Pertanto, gli interventi sono sottoposti alle **misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 82 del PPTR:**



1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;


a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica;

sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile; a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;



b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- *siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;*
- *comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;*
- *non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi:*
- *garantiscono il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;*
- *promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;*
- *incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;*
- *non compromettano i convisivi da e verso il territorio circostante.*

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;


b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:



c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;


c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

COMPATIBILITA' DELLE OPERE

Al fine del raggiungimento della compatibilità delle opere proposte sulla p.lla 106 (strutture ricettive di tipo mobile e precario) il progetto deve rispettare determinate caratteristiche. Infatti, a fronte della non ammissibilità di realizzare "nuove costruzioni e impianti in genere" sancito dal co a2 del punto 2 dell'art. 82 delle NTA, è prevista una norma derogatoria proprio per quegli interventi che rientrano nei commi b3), b5) e b7) del punto 3, nonché per quelli che costituiscono ampliamento fino al 20% della volumetria esistente.

Pertanto, in estrema sintesi, sono autorizzabili le strutture facilmente removibili e le relative infrastrutture a rete, connesse con la valorizzazione dell'adiacente area archeologica, oltre agli interventi di cui al richiamato punto b7) ossia quelle strutture connesse alle attività di tipo turistico-ricettivo realizzate in adiacenza alle strutture esistenti, compatibili dimensionalmente con le preesistenze e i caratteri del sito. Sono altresì ammessi gli ampliamenti dell'esistente fino ad una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% e alle condizioni su richiamate al punto b2). Il progetto, come redatto, rientra sia in quanto previsto al punto b2) che in quanto previsto al punto b7) e rispetta tutte le misure di salvaguardia:

1. Il campeggio costituisce ampliamento dell'esistente stabilimento balneare "Lido Baia del Sole".
2. L'ampliamento proposto è molto modesto dal punto di vista dimensionale, in quanto sono previste solo 30 case mobili e 5 tende su una superficie complessiva di circa 5ha
3. L'ampliamento non prevede volumetrie aggiuntive, in quanto si tratta di sole strutture mobili, non ancorate al suolo e ad uso stagionale.
4. Gli impianti a rete necessari al campeggio rispettano tutte le caratteristiche richieste dalle misure di salvaguardia.
5. Il campeggio si configura comunque come struttura strettamente connessa alla valorizzazione dell'area archeologica adiacente, che viene valorizzata mediante percorsi archeologici e naturalistici attrezzati con pannelli didattici, rientrando in tal modo in quanto previsto al richiamato punto b3).



Dal confronto tra le opere in progetto con particolare riferimento alle modalità di esecuzione delle stesse e le misure di salvaguardia e prescrizioni di cui ai su richiamati artt. delle NTA del PPTR, si desume la compatibilità tra il progetto ed il regime di tutela della componente culturale ed insediativa.

Le aree di intervento ricadono interamente all'interno del *Parco agricolo multifunzionale di valorizzazione degli ulivi monumentali*, cartografato come **ulteriore contesto paesaggistico** delle componenti culturali e insediative all'interno dei c.d. **Paesaggi Rurali**. Pertanto, gli interventi sono sottoposti alle **misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 83 del PPTR:**

2. *In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:*

a1) *compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate*

a2) *ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali*


a3) *trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata*

a4) *realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile*

a5) *nuove attività estrattive e ampliamenti*

3. *Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:*

b1) *realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione*



anche ai fini del loro riciclo. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterando la struttura edilizia originaria, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non incidendo in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici

b2) l'ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata

OMISSIS

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi

c2) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto

c3) realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio

c4) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori

5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come paesaggi rurali dal PPTR, ai fini della salvaguardia ed utilizzazione dell'ulteriore contesto, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

d1) per i manufatti rurali

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco


- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali

- Elaborato del PPTR 4.4.7 – Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette

d2) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

- Elaborato del PPTR 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

d3) trasformazioni urbane



- Documento regionale di assetto generale (DRAG) – criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II – criteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano (DGR 2753/2010

- Elaborato del PPTR 4.4.3 – Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane

d4) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture

- Elaborato del PPTR 4.4.5 – Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture

d5) per la progettazione e localizzazione delle aree produttive

- Elaborato del PPTR 4.4.2 – Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate

6. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché ai piani urbanistici esecutivi adottati dopo l’approvazione definitiva del PPTR


COMPATIBILITA’ DELLE OPERE

In merito alla compatibilità dell’intervento con la componente UCP Paesaggi Rurali è importante evidenziare che il Comune di Monopoli è dotato di PUG redatto e approvato sulla base del quadro conoscitivo del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale; alla luce delle NTA del PUG vigenti sui lotti oggetto di intervento, a cui si rimanda nel seguito, è evidente che la pianificazione comunale ha già esperito il necessario confronto con gli strumenti regionali di pianificazione paesaggistica. Ciò premesso, l’intervento non prevede volumetrie quindi risulta compatibile con gli elaborati del PPTR richiamati nell’art. 83 delle NTA del PPTR, atteso che, come verificabile dall’analisi del progetto allegato non sono presenti opere che possano compromettere gli elementi antropici, seminaturali e naturali che caratterizzano il paesaggio agrario. Tutte le opere sono amovibili, le pavimentazioni sono permeabili e la vegetazione prevista a fini mitigativi è assolutamente autoctona e ben inserita nel contesto paesaggistico.

Dal confronto tra le opere in progetto con particolare riferimento alle modalità di esecuzione delle stesse e le misure di salvaguardia e prescrizioni di cui ai su richiamati artt. delle NTA del PPTR, viste anche le linee guida per gli interventi nell’UCP “Paesaggi Rurali”, si desume la compatibilità tra il progetto ed il regime di tutela della componente culturale ed insediativa.

COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI

Il progetto potrebbe interferire con gli **ulteriori contesti paesaggistici Strada a valenza paesaggistica** (art. 143, comma 1, lett.e del Codice), infatti la SP 90 BA è cartografata dal PPTR come componente dei valori percettivi, inoltre, l’intera area di intervento ricade nel *Cono Visuale* di Egnazia (Fasano).



Pertanto, come previsto dall'**art. 86 delle nta del PPTR (indirizzi per le componenti dei valori percettivi)**, gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

- a. *salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario*
- b. *salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi*
- c. *riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città*

Il progetto è altresì sottoposto alle **misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR:**


(per gli interventi ricadenti nel UCP Coni Visuali)

2. *In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:*

- a1) *modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali*
- a2) *modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce*
- a3) *realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti*
- a4) *realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile*
- a5) *nuove attività estrattive e ampliamenti*

3. *Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:*

- c1) *comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici*



c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo

c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela

(per gli interventi che interferiscono con gli UCP Strade a valenza paesaggistica, Strade Panoramiche, Luoghi Panoramici)

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici


a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche

a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

COMPATIBILITA' DELLE OPERE

Dal punto di vista dell'inserimento visivo e percettivo, il progetto è totalmente mitigato dalla vegetazione già esistente, a cui si andrà ad aggiungere la vegetazione autoctona che sarà piantumata come ulteriore opera di naturalizzazione del luogo. In fase di redazione del progetto esecutivo sarà redatto uno studio di dettaglio anche agronomico che tenga in debito conto sia le interferenze visive in ordine alla collocazione della vegetazione, che le specie vegetali compatibili con il microclima dell'area.

Allo stato attuale della progettazione, si evidenzia che le opere non si affacciano direttamente sulla strada paesaggistica (SP 90), dalla quale distano diversi metri; pertanto, vista la distanza, la modesta altezza (circa m. 3) dei container, la presenza di diffuse alberature, l'utilizzo di



materiali e colorazioni neutre, si ritiene che l'impatto visivo dalla strada sia assolutamente trascurabile. Ancor meno importante è l'impatto visivo in riferimento al cono visuale di Egnazia. Dal confronto tra le opere in progetto con particolare riferimento e le misure di salvaguardia e prescrizioni di cui ai su richiamati artt. delle NTA del PPTR, si desume la compatibilità tra il progetto ed il regime di tutela della componente dei Valori Percettivi.

PAI - Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico

La Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, con delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005, ha approvato il Piano di Bacino della Puglia, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità dei versanti necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità ed a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.

Nel contempo, l'Autorità di Bacino della Puglia ha perimetrato le aree soggette a rischio idrogeologico suddivise in aree soggette a pericolosità idraulica, aree soggette a pericolosità da frana e, per entrambe, le relative aree a rischio.

Per la pericolosità idraulica si distinguono:

- AP: aree ad Alta Probabilità di inondazione.
- MP: aree a Moderata Probabilità di inondazione.
- BP: aree a Bassa Probabilità di inondazione.

Per la pericolosità da frana il PAI prevede:


- PG3: aree a Pericolosità da frana molto elevata.
- PG2: aree a Pericolosità da frana elevata.
- PG1: aree a Pericolosità da frana media e moderata.

Le aree a rischio sono suddivise in:

- R4: Aree a Rischio Molto Elevato.
- R3: Aree a Rischio Elevato.
- R2: Aree a Rischio Medio.
- R1: Aree a Rischio Moderato.

Dalla verifica cartografica sugli elaborati del PAI è emerso che l'area di progetto **non è interessata da alcun vincolo di pericolosità idraulica e/o geomorfologica.**

Ai fini della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo igrografico nella Carta Idrogeomorfologica e ad esso associa le fasce di pertinenza fluviale individuate nella porzione di terreno a distanza planimetrica, sia a destra che a sinistra dell'asse del corso d'acqua di 75 m.



Dalla verifica cartografica della Carta Idrogeomorfologica redatta dall'AdB e condivisa nel Piano Urbanistico Generale del Comune di Monopoli è emerso che l'area di progetto è **interessata dal passaggio del reticolo idrografico**, in particolare sono interessate le particelle 87,88, 89, 90, 101, pertanto per entrambi **trovano applicazione gli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI** che disciplinano rispettivamente l'art. 6 la salvaguardia degli alvei fluviali in modellamento attivo e aree golenali e l'art. 10 le fasce di pertinenza fluviale individuate nella porzione di terreno contermina all'area golenale, sia a destra che a sinistra, di ampiezza non inferiore a 75 m per lato.


Ai sensi dell'art. 6 comma 3, le aree interessate dal reticolo idrografico è consentito *"lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:*

- a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;*
- b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;*
- c) lo svolgimento delle attività di campeggio;*
- d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;*
- e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.*

4. All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.

6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:



- a) *interventi di demolizione senza ricostruzione;*
- b) *interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;*
- c) *interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.*

7. *Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.*

8. *Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m."*

Invece nella fascia di pertinenza fluviale, ai sensi dell'art. 10 "sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all'art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino.


Per completezza espositiva si riporta la definizione di sicurezza idraulica ai sensi dell'art. 36 delle NTA del PAI: "condizione associata alla pericolosità idraulica per fenomeni di insufficienza del reticolo di drenaggio e generalmente legata alla non inondabilità per eventi di assegnata frequenza". *Si intendono in sicurezza idraulica le aree non inondate per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni".*

COMPATIBILITA' DELLE OPERE

Come si evince dagli elaborati di progetto le aree interessate dalla presenza de reticolo non sono interessate da interventi di tipo edificatorio ma solo dalla realizzazione del percorso ciclo-pedonale in terra battuta. Poiché la realizzazione di tale percorso non comporta alterazioni dell'assetto geomofologico del suolo in quanto la definizione dell'andamento dello stesso è stata individuata sulla base del naturale andamento del terreno e non altera il grado di permeabilità del suolo essendo lo stesso in terra battuta, si desume la compatibilità tra il progetto ed il regime di tutela individuato dal PAI.

PTA - Piano di Tutela delle Acque

Il Piano di Tutela delle Acque è uno strumento che disciplina il governo delle acque sul territorio e ha come obiettivo la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche,



al fine di perseguirne un utilizzo sano e sostenibile. Il PTA è stato approvato con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009, in seguito con Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16/07/2019 è stata adottata la proposta relativa al primo aggiornamento 2015-2019.

I lotti di intervento rientrano nelle aree costiere interessate da contaminazione salina perimetrata dal PTA, per le quali le misure di tutela sono specificate all'art. 53 – Tutela di aree interessate da contaminazione salina - delle NTA:

1. Nelle aree costiere interessate da contaminazione salina riportate nell'Allegato C6 del Piano di Tutela delle Acque, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.47 comma 3, lettere a) e b):

a) è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui (ossia per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari) o industriali (ossia come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali), ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici (di cui al successivo comma 3);

b) è consentito il prelievo di acque marine di invasione continentale per tutti gli usi produttivi (compresi gli impianti natatori) per impianti di scambio termico o dissalazione a condizione che:
i. le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione;
ii. venga preventivamente indicato il recapito finale delle acque usate, nel rispetto della normativa vigente.

2. In sede di rinnovo della concessione devono essere sottoposte a verifica da parte dell'autorità competente:

a) le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non risultino:

i. per l'acquifero carsico delle Murge, superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.);


ii. per l'acquifero carsico del Salento, superiori a 20 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.);

iii. per l'acquifero carsico del Gargano, superiori a 30 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.);

b) le depressioni dinamiche del carico piezometrico assoluto, con l'avvertenza che le stesse non risultino:

i. per l'acquifero carsico delle Murge, superiore al 50% del valore dello stesso carico;

ii. per l'acquifero carsico del Salento e del Gargano, superiore al 30% del valore dello stesso carico.



c) le caratteristiche qualitative delle acque, che devono risultare compatibili con la struttura e tessitura dei terreni nonché delle colture da irrigare.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dei successivi articoli 54 e 55, è riferibile all'uso domestico - nel rispetto di quanto indicato dall'art. 93 del R.D. 1775/1933 - l'utilizzo dell'acqua estratta a scopo igienico e potabile, per l'innaffiamento degli orti e giardini, per l'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro. Le condizioni essenziali per la configurazione dell'uso domestico sono che il titolare della concessione:

a) sia proprietario, affittuario, usufruttuario, titolare del diritto di abitazione;

b) sia persona fisica.

È altresì riferibile all'uso domestico l'utilizzo dell'acqua estratta per l'irrigazione di orti e giardini di proprietà condominiale a prevalente uso residenziale, di orti e giardini afferenti a più proprietari di immobili residenziali, di orti, giardini, aree a verde pertinenti ad immobili in uso ad associazioni onlus o enti e istituti senza scopo di lucro, purché nel prelievo non sia superata la quantità complessiva di mc. 500 annui e non siano possibili altre fonti di approvvigionamento idrico anche non convenzionale.

L'acqua deve essere utilizzata esclusivamente per i casi sopra elencati, con esclusione dall'uso domestico del riempimento di piscine e del funzionamento di apparati di climatizzazione.


4. Le misure sopra riportate devono intendersi vigenti all'interno delle aree individuate nell'Allegato C6 del Piano di Tutela delle Acque. Poiché tali aree sono state individuate sulla base di elaborazioni condotte a scala regionale, le aree finitime la linea delimitante le stesse, per un'estensione di 500 m all'interno ed all'esterno delle medesime, sono da intendersi zone di transizione (buffer zone), necessitanti di una verifica di dettaglio alla scala delle idrodinamiche competenti il dominio idrogeologico interconnesso, entro le quali (buffer zone) la vigenza delle misure sopra riportate deve essere verificata sulla base degli enunciati studi idrotematici di dettaglio, che ne caratterizzino l'appartenenza al contesto quali-quantitativo in qualificazione, come meglio specificato al successivo articolo 56.

COMPATIBILITA' DELLE OPERE

L'intervento è compatibile con le misure di tutela delle acque in quanto la zona è servita dall'AQP, pertanto, non vi è necessità di emungimento idrico dal sottosuolo.

PRAE - Piano Regionale delle Aree Estrattive

Il Piano Regionale delle Aree Estrattive è lo strumento di indirizzo, programmazione e pianificazione economica e territoriale delle attività estrattive nella regione Puglia che disciplina l'attività di coltivazione delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili appartenenti alla seconda categoria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.



Il piano persegue le seguenti finalità:

- a) pianificare e programmare l'attività estrattiva in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, al fine di contemperare l'interesse pubblico allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo con l'esigenza prioritaria di salvaguardia e difesa del suolo e della tutela e valorizzazione del paesaggio e della biodiversità;
- b) promuovere lo sviluppo sostenibile nell'industria estrattiva, in particolare contenendo il prelievo delle risorse non rinnovabili e privilegiando, ove possibile, l'ampliamento delle attività estrattive in corso rispetto all'apertura di nuove cave;
- c) programmare e favorire il recupero ambientale e paesaggistico delle aree di escavazione abbandonate o dismesse;
- d) incentivare il reimpiego, il riutilizzo ed il recupero dei materiali derivanti dall'attività estrattiva.

COMPATIBILITA' DELLE OPERE

L'area di intervento non rientra in alcuna area giacimentologica individuata dal piano.


L'intervento poiché ricade interamente nei Territori Costieri, come indicato dall'analisi del PPTR, ricade nel caso di ammissibilità di cui al punto i) dell'art. 9 della L.R. n. 30/2020 che a sua volta fa riferimento all'art. 45 comma 3 delle NTA del PPTR da cui nello specifico si richiama il punto b3) che consente la:

b3) realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi.

Per le specifiche analisi di compatibilità si rimanda al paragrafo del PPTR - Componenti idrologiche in cui è stata già verificata la suddetta compatibilità delle opere.

La normativa relativa ai siti di interesse naturalistico di importanza comunitaria, e quindi a quelle categorie di aree protette che non discendono dalla legge n. 394/91 ma dalla disciplina comunitaria, individua le seguenti aree:

- Zone di protezione speciali (ZPS) introdotte dalla direttiva 79/409/CEE del 2/4/1979, finalizzata alla conservazione delle specie di uccelli selvatici.
- Zone speciali di conservazione (ZSC) che corrispondono ai siti di importanza comunitaria (SIC), introdotti dalla direttiva 92/43/CEE del 21/5/1992, modificata dalla direttiva 97/62/CE del 27/10/1997, finalizzati alla conservazione o ripristino di habitat naturali, di specie di flora e fauna.
- Zone umide di interesse internazionale introdotte dalla Convenzione di Ramsar del 2/2/1971.



L'insieme di queste zone compone la rete ecologica "Natura 2000", introdotta dalla suddetta Convenzione di Ramsar del 2/2/1971, intesa come sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della biodiversità a livello europeo.

Allo stato attuale l'intero comprensorio **non è compreso in alcuna area soggetta a vincolo di natura comunitaria.**

PUG (Piano Urbanistico Generale)

Dal punto di vista della pianificazione a scala comunale il comune di Monopoli è attualmente dotato di Piano Urbanistico Generale, redatto ai sensi della L.R. 20/2001, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 22/10/2010 e successivamente adeguato al PPTR.

Il PUG è articolato in:


- previsioni strutturali, aventi valore indicativo e non conformativo dei diritti proprietari, ad eccezione delle aree soggette a vincoli ricognitivi di carattere ambientale-paesistico e storico-culturale (invarianti strutturali), a vincoli specifici funzionali a determinate infrastrutture e attrezzature (invarianti infrastrutturali) per i quali si applicano norme e disposizioni derivanti dalle leggi nazionali e regionali di riferimento;
- previsioni programmatiche, contenenti obiettivi specifici e la disciplina delle trasformazioni territoriali e della gestione delle trasformazioni diffuse.

Le aree poste all'interno dei contesti della trasformazione del PUG/S prive di classificazione nelle previsioni programmatiche sono equivalenti, ai fini della identificazione delle destinazioni d'uso dei suoli, ai Contesti rurali a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare di cui all'art. 30 del PUG/S secondo cui: *"gli interventi previsti sono, di norma, quelli del Recupero edilizio. Sono esclusi interventi di Nuova costruzione, se non finalizzati all'attività produttiva agricola e della filiera agricola, con un lotto minimo asservito di 1 ha ed un $E_f = 0,01$ mq/mq., ad eccezione degli interventi di Ampliamento e di Demolizione e Ricostruzione nei casi specifici previsti dal PUG/P. Sono inoltre esclusi gli Interventi di Trasformazione urbanistica"*

Dalla verifica cartografica del PUG è emerso che l'area interessata dall'intervento non contiene classificazione nel PUG/P mentre in relazione al PUG/S è interessata dalla presenza di invarianti strutturali a prevalente valore paesistico/ambientale, che comprendono le componenti geomorfologiche, le componenti idrologiche e quelle botanico vegetazionali normate dall'art. 9/S delle NTA del PUG/S, e di invarianti strutturali a prevalente valore storico-culturale, che comprendono le componenti culturali e insediative e le componenti dei valori percettivi normate dall'art. 10/S delle suddette NTA.

Si riportano di seguito le sole invarianti che interessano le aree di intervento con indicazione dei relativi articoli di NTA che li normano.

In merito alle invarianti strutturali a prevalente valore paesistico/ambientale (art. 9/S) l'area di intervento è interessata dalla presenza delle seguenti componenti idrogeologiche (art. 9.10):



- BP - Territori Costieri (art. 9.14)
 - UCP - Reticolo idrografico di connessione alla RERc, (art. 9.21)
 - Reticolo idrografico e linee di deflusso preferenziali con finalità idrogeologica (PAI) (art. 9.08);
- In merito alle invarianti strutturali a prevalente valore storico-culturale (art. 10/S) l'area di intervento è interessata dalla presenza delle seguenti componenti culturali e insediative (artt. 10.06 e 10.07):
- BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 10.08)
 - BP - Zone di interesse archeologico (art. 10.09)
 - UCP - Area di rispetto delle zone di interesse archeologico (art. 10.11)
 - UCP - Paesaggi rurali (art.10.13)
 - E dalle seguenti componenti dei valori percettivi (art. 10.14):
 - UCP strade a valenza paesaggistica;
 - UCP coni visuali.

COMPATIBILITA' DELLE OPERE

Il PUG del comune di Monopoli ha recepito interamente sia il PPTR che il PAI, per tal motivo i su citati articoli che definiscono indirizzi, direttive e prescrizioni da seguire in fase di progettazione nonché di realizzazione degli interventi riportano le normative già ampiamente descritte in fase di verifica di compatibilità dell'opera con il PPTR e con il PAI stesso. Per tal motivo le stesse non vengono nuovamente riportate e di rimanda ai precedenti paragrafi per la verifica di compatibilità.


RELAZIONE SULL'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ATTESI (art. 16 comma 1 lett.b della L.R.11/2001 e s.m.i.)

SCELTA DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

Visto il contesto territoriale di riferimento e la natura dell'intervento e della relativa attività da insediare; visto anche il disposto dell'art. 17 della L.R. Puglia 11/2001, come modificata dalla L.R.11/2021, si prendono in considerazione le seguenti componenti ambientali:

- Flora, fauna e biodiversità
- Suolo e Ambiente idrico
- Atmosfera e qualità dell'aria
- Rumore e vibrazioni
- Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rifiuti
- Paesaggio e patrimonio culturale

L'ambito territoriale in cui si colloca l'intervento ricade in un contesto in prevalente agricolo, sulla costa sud del centro urbano di Monopoli, a circa 10 km da esso e a pochi chilometri dal confine



amministrativo con il comune di Fasano. A nord dell'area di intervento è presente un edificato concentrato in agglomerati turistici (in località Capitolo) mentre verso sud, in continuità con l'area e il litorale, il paesaggio agricolo è ancora intatto e di notevole pregio: sono ben visibili il sistema di lame che solcano il territorio e che connettono l'area interna con il mare e i numerosi esemplari di ulivi monumentali, che nel loro insieme costituiscono la piana degli ulivi monumentali tra Monopoli e Fasano.

Dal punto di vista ambientale, come da Legge Regionale n. 11/2001 è necessario determinare la sensibilità ambientale dell'area interessata dal progetto tenendo conto dei seguenti elementi:

a) la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

b) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

- *zone costiere;*
- *zone montuose e forestali;*
- *zone nelle quali gli standard di qualità ambientali della legislazione comunitaria sono già superati;*
- *zone a forte densità demografica;*
- *paesaggi importanti dal punto di vista storico culturale e archeologico;*
- *aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;*
- *effetti dell'opera o dell'intervento sulle limitrofe aree naturali protette." (art. 17 L.R. n. 11/2001).*

Con riferimento alla suddetta classificazione, l'ambito di intervento è da ritenersi a sensibilità ambientale media, in quanto rientra in due zone su citate (zone costiere, paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico).

Si seguito si analizza lo stato delle singole componenti esaminato sull'area e per ognuna di esse si procede alla verifica sintetica dell'eventuale impatto.


COMPONENTI AMBIENTALI

FLORA, FAUNA E BIODIVERSITA'

L'area in cui si colloca l'intervento è caratterizzata da vegetazione arbustiva e retrodunale in prossimità della linea litoranea, e di uliveti e campi coltivati a monte della SP 90. Gli appezzamenti coltivati sono frequentemente delimitati sia lungo il margine stradale che lungo i confini da muretti a secco.

La zona di studio presenta alcuni solchi idrografici (lame) lungo le quali si infittisce la flora spontanea che si riconnette alla vegetazione più prettamente costiera.

Sebbene si tratti di un'area sensibile, nella zona non sono presenti specie di flora e di fauna di rilievo conservazionistico, né di habitat ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE e della Direttiva Uccelli 2009/147/CE; purtroppo, infatti, i corridoi ecologici che legavano la costa a sud e a nord,



come anche verso l'interno, sono stati interrotti da alcune importanti antropizzazioni, come ad esempio il nucleo residenziale Capitolo, oltre che da un diffuso fenomeno di costruzione di villette e altri insediamenti per il tempo libero.

La componente floristica più rilevante al contorno e sul confine con la SP 90 è rappresentata dalla macchia mediterranea che si sviluppa, sebbene, in maniera discontinua, sulle sponde delle lame ed in piccole zone residuali lungo la viabilità podereale interna.

Da tutelare invece risulta la vegetazione spontanea retrodunale che si ritrova, sebbene in maniera discontinua sulla fascia costiera.

Sui muretti a secco e sugli spalti delle lame crescono le seguenti specie spontanee arbustive: lentisco *Pistacia lentiscus L.*, terebinto *Pistacia terebinthus L.*, pero mandorlino *Pyrus amygdaliformis Vill.*, sparzio spinoso *Calicotome spinosa*, mirto *Myrtus communis L.*, rovo *Rubus ulmifolius* timo arbustivo *Thymus capitatus*.


I lotti di intervento sono confinanti con il "Lido Baia del Sole", pertanto, la piccola fauna è probabilmente di tipo non stanziale, tuttavia, nell'area vasta, lungo i lembi di macchia mediterranea presenti ai bordi delle lame possono trovare rifugio alcune specie di anfibi, rettili e piccoli mammiferi.

Gli anfibi e i rettili trovano rifugio anche nella vegetazione arbustiva retrodunale, prossima alla linea litoranea.

Molte delle specie selvatiche si trovano nelle aree più interne, dove i tronchi cavi degli ulivi possono risultare un rifugio protetto per piccoli mammiferi (Riccio europeo occidentale, Talpa, Topo selvatico, Volpe, Donnola, Faina, tasso), come anche per gli insetti e aracnidi. La presenza di acqua e umidità, lungo il corso della lame o anche nei bacini artificiali a scopo irriguo può favorire la presenza di anfibi, alcuni anche di discreto interesse conservazionistico come il rospo smeraldino; mentre nelle cavità dei muretti a secco potrebbero trovare rifugio alcune specie di rettili, alcune anche di rilievo conservazionistico, vista la vicinanza del Parco delle Dune Costiere, come ad esempio il Cervone, il Biacco, il Colubro, e molte specie di Geco.

VERIFICA SINTETICA DEI POSSIBILI IMPATTI SULLA COMPONENTE

Il progetto non prevede opere che vadano ad interrompere i corridoi ecologici, tuttavia, vista la vicinanza della linea litoranea e la fascia retrodunale costiera, si ritiene di evitare le opere di cantiere nei periodi di riproduzione della piccola fauna, con particolare riferimento alle specie anfibe. Non si prevedono sostituzioni di vegetazione. Inoltre, viste le caratteristiche di amovibilità delle strutture, tutte prive di fondazioni e sospese su ruote, non sono previsti interruzioni dei corridoi ecologici e degli areali. Non si prevedono impatti sulla componente specifica, se non quelli relativi al montaggio delle strutture e alla permanenza di persone nel periodo estivo, si tratta in ogni caso di impatto totalmente reversibili e di scarsissima entità.



SUOLO E AMBIENTE IDRICO

Dal punto di vista geologico, l'area rientra nell'Altopiano delle Murge dominato da rocce carbonatiche ben stratificate costituite da calcari e calcari dolomitici di età cretacea riferibili al "Gruppo dei calcari delle Murge", e nel dettaglio all'unità formazionale del "Calcare di Bari" (cfr Carta Geologica d'Italia, Foglio 190)


Nella conformazione geomorfologica del territorio analizzato risaltano i tipici aspetti dell'altopiano calcareo modellato da avvallamenti carsici, da incisioni torrentizie (Lame), da grotte e da doline, a volte queste ultime, sapientemente modellate dall'uomo con terrazzamenti costituiti da muretti a secco.

Nelle aree depresse, nelle incisioni e negli avvallamenti carsici si rinvencono depositi continentali eluvio-colluviali, costituiti dalle "Terre Rosse" di spessore anche notevole.

La formazione del "Calcare di Bari" è caratterizzata da un succedersi di rilievi intervallati da più o meno ampie aree pianeggianti. Sulla sommità dei rilievi, in conseguenza dell'inarcamento della Piattaforma Apula sotto la spinta proveniente da Est, è possibile che si siano creati degli strappi nella formazione calcarea dando origine a delle fratture beanti che si tramutano in doline. Tali fratture rappresentano le linee preferenziali di deflusso delle acque che scorrono in superficie ed è proprio da queste forme di carsismo epigeo che si origina il carsismo ipogeo.

Per ottenere informazioni su quella che è la geologia locale, se l'intervento sarà sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale, atteso che l'intervento non prevede scavi e/o fondazioni, si valuterà se effettuare indagini specifiche sull'area, previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologica.

Per quanto attiene l'idrologia del territorio d'interesse va detto che per la sua natura carsica le acque meteoriche si infiltrano nel sottosuolo attraverso la rete di fratture presenti nelle formazioni carbonatiche e vanno ad alimentare la falda idrica sotterranea che ha sede nei calcari e che si rinviene già attorno ai 2,50 metri di profondità, contrapponendo ad una scarsa circolazione idrica superficiale un imponente sistema idrologico sotterraneo. Dallo studio dell'andamento delle isopeze si può desumere che il deflusso delle acque di falda si esplica in pressione in prevalenza verso N-E e la scarica a mare avviene in forma sia diffusa che concentrata attraverso le numerose scaturigini sottomarine con un gradiente idraulico piuttosto elevato (0,1% - 0,6%). L'acquifero costiero è caratterizzato da una permeabilità d'insieme piuttosto alta; la portata specifica è pari a 1-10 l/s m e la porosità efficace non supera il 30%. L'area d'intervento risulta appartenere all'idrostruttura delle Murge che si estende dal fiume Ofanto sino all'allineamento ideale Brindisi - Taranto, limitata da una parte dalla costa adriatica e dall'altra, dalla Fossa Bradanica.



VERIFICA SINTETICA DEI POSSIBILI IMPATTI SULLA COMPONENTE

Il progetto non prevede assolutamente il consumo di suolo, infatti, non sono previsti scavi in profondità. Tutte le opere sono semplicemente poggiate sul terreno, senza ancoraggi a terra. Le tubazioni saranno interrate alla profondità di circa cm. 30, senza sistemi di bloccaggio, ma semplicemente poggiate e ricoperte di terreno. In fase di cantiere si dovrà fare attenzione, al fine di evitare sversamenti di sostanze (olii, carburante) dalle macchine da cantiere che saranno utilizzate per la battitura del terreno ad utilizzare mezzi sottoposti a periodica revisione e, ove necessario, manutenzione al fine di prevenire disfunzionamenti indesiderati. In fase di esercizio si possono escludere gli impatti sulla componente suolo poiché il progetto non ne prevede il consumo, saranno aumentate le superfici terrose e permeabili.

Per quanto riguarda l'ambiente idrico, durante il cantiere l'approvvigionamento sarà molto ridotto in quanto non sono previste lavorazioni che prevedono leganti, bensì solo montaggi a secco. Tuttavia è importante prevenire in fase di organizzazione del cantiere sversamenti accidentali di olii, grassi, carburanti. L'unico impatto sulla matrice ambiente idrico che si può riscontrare è quella relativa al consumo idrico di acqua potabile in fase di esercizio; infatti, l'attività di campeggio presuppone la dotazione di wc attrezzati per docce e di fontanine per l'acqua potabile. Al fine di ridurre il consumo idrico si possono utilizzare alcuni accorgimenti come l'installazione di dispositivi di risparmio idrico (sciacquoni differenziali e rubinetti con miscelatori aria/acqua); tuttavia è bene ricordare che tale consumo è riferibile alla stagione estiva e di balneazione, mentre nei restanti periodi dell'anno il consumo sarà inesistente.


Si esclude ogni interazione con la problematica esistente della contaminazione salina delle falde, in quanto il progetto non prevede alcuna interazione con le acque sotterranee in termini di prelievo.

Si evidenzia che il progetto costituendo ampliamento del lido Baia del Sole, utilizzerà gli allacci idrici e fognari già in essere come da contratto stipulato con AQP. Pertanto, il progetto non prevede opere di raccolta di reflui in fossa e/o realizzazione di vasche di accumulo.

Non sono previsti impatti sulla componente suolo, mentre sulla componente acqua si deve ovviamente ritenere un maggior consumo della risorsa, tuttavia, tale incremento è limitato al solo periodo estivo.

ATMOSFERA E QUALITA' DELL'ARIA

Trattandosi di una fase di screening non è stato realizzato un modello basato su uno studio relativo all'area specifica di intervento, bensì si richiamano i dati desumibili dal rapporto annuale della qualità dell'aria realizzato da ARPA Puglia (2020) alla ricerca di stazioni della rete di monitoraggio regionale il più possibile vicine al sito di studio. Nell'area vasta sono presenti le seguenti stazioni: Monopoli, Monopoli-Italgreen e Cisternino Enel, di cui le prime due suburbane



e la terza rurale. Tutte le stazioni presentano livelli di inquinamento atmosferico poco significativi. Tutte le stazioni presentano livelli e valori pari alla metà dei corrispondenti limiti di legge, ciò a testimonianza del fatto che l'area di intervento non mostra criticità per quanto riguarda la qualità dell'aria. Si può assumere come dato medio annuale PM10 e NOx rilevate presso la stazione di Monopoli pari a circa 20ug/m3.

Visti i dati meteorologici relativi al comune di Monopoli, di seguito indicati e la vicinanza dell'area alla costa, è possibile comprendere che la buona ventilazione ed in generale i dati climatici qui riportati permettono all'aria di rigenerarsi e quindi garantiscono il permanere dei valori di inquinanti nei limiti di legge, come rilevati da ARPA Puglia.

VERIFICA SINTETICA DEI POSSIBILI IMPATTI SULLA COMPONENTE


La realizzazione dell'intervento in oggetto non va ad interferire con la componente ambientale dell'atmosfera, sia dal punto di vista climatico, che dal punto di vista della qualità dell'aria. Il flusso di auto è talmente trascurabile e temporalmente limitato a pochi mesi dell'anno, che la risorsa ambientale è perfettamente in grado di rigenerarsi.

E' opportuno evidenziare che non prevede la realizzazione di nuova viabilità di accesso, quindi il volume di traffico sulla viabilità esterna al lotto è praticamente identico a quello attuale nelle giornate d'estate. Le auto non si sposteranno all'interno dell'area di intervento, infatti il loro impatto è limitato temporalmente alle operazioni di carico e scarico dei bagagli. Gli utenti si muoveranno a piedi o in bici all'interno dell'area, non avranno più motivo di doversi spostare all'interno dell'area. Si prevedono comunque le seguenti opere di mitigazione per quanto riguarda le operazioni di cantiere:

- utilizzo di macchine e mezzi di cantiere in buono stato di manutenzione ed avanzate tecnologicamente per prevenire e contenere le emissioni inquinanti
- utilizzo di idranti a pioggia sulle strade d'accesso al cantiere e sulle aree di manovra per l'abbattimento delle polveri all'origine, evitandone e mitigandone la propagazione;
- evitare la dispersione di materiale sfuso ed emissioni di gas e polveri
- organizzazione del lavoro in modo da non eseguire le attività di cantiere nel periodo estivo, di maggior fruizione dell'area dall'utenza.

RUMORE E VIBRAZIONI

In merito all'impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 delle NTA del PZA del Comune di Monopoli adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 28/2017, il presente progetto, qualora venisse sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, in quanto intervento diretto sul territorio, dovrà scontare la procedura di valutazione di impatto acustico; pertanto, lo studio ambientale dovrà contenere la documentazione di cui all'art. 8 co 1 e 2 della Legge 447/95. Tale valutazione dovrà consentire la valutazione dello scenario ex ante e ex post dell'intervento. E'



evidente che, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora previsti per la zona acustica di riferimento, come stabiliti dal DPCM 14.11.1997, lo studio dovrà indicare le misure previste per la riduzione e/o l'eliminazione delle emissioni sonore.

Nella zonizzazione acustica comunale, l'area in esame rientra come "di classe I - Aree particolarmente protette", nello specifico rientra nella "I.c4 "Aree urbane ed extraurbane di particolare pregio ambientale "Fascia costiera".


E' da segnalare che il lido "Baia del Sole" rientra tra i siti individuati dal PZA come "a grande impatto acustico", circostanza di cui si dovrà tenere conto nello studio di impatto acustico, ove questo si rendesse necessario per i motivi su esposti.

Tuttavia, in sede di screening è sufficiente richiamare i valori limite di emissione, di cui all'art. 2 tabelle B e C dell'allegato al Decreto 447/95:

Valori limite di emissione	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 06.00)
Classi di destinazione d'uso del territorio		
CLASSE I aree particolarmente protette	45 dB	35 dB
CLASSE II aree prevalentemente residenziali	50 dB	40 dB
CLASSE III aree di tipo misto	55 dB	45 dB
CLASSE IV aree di intensa attività umana	60 dB	50 dB
CLASSE V aree prevalentemente industriali	65 dB	55 dB
CLASSE VI aree esclusivamente industriali	65 dB	65 dB

Nello specifico dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione, nell' art. 2 tabelle B e C dell'allegato, il decreto definisce i seguenti valori:

Valori limite assoluti di immissione	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 06.00)
Classi di destinazione d'uso del territorio		
CLASSE I aree particolarmente protette	50 dB	40 dB
CLASSE II aree prevalentemente residenziali	55 dB	45 dB



CLASSE III aree di tipo misto	60 dB	50 dB
CLASSE IV aree di intensa attività umana	65 dB	55 dB
CLASSE V aree prevalentemente industriali	70 dB	60 dB
CLASSE VI aree esclusivamente industriali	70 dB	70 dB

Visto quanto sopra è evidente che le attività previste dal progetto in esame non debbano consentire il superamento delle soglie limite su richiamate per la classe di riferimento.

VERIFICA SINTETICA DEI POSSIBILI IMPATTI SULLA COMPONENTE

Come richiamato nella tav. 1 del PZA del Comune di Monopoli, il "Lido Baia del Sole" è annoverato tra i siti a grande impatto acustico, ubicato in zona acustica di classe I. Questa circostanza, in realtà interessa tutte le spiagge attrezzate, molte delle quali sono utilizzate nel periodo estivo anche nelle ore notturne come locali notturni e discoteche.


Tuttavia, in fase di screening è bene evidenziare che l'attività che il progetto propone, ossia "campeggio" in ampliamento al lido, non può che configurarsi come opera riduttiva delle potenzialità emissive sonore del lido, visto che tale proposta va evidentemente nella direzione di un turismo più sostenibile e naturalistico, piuttosto che verso lo svago notturno del turismo locale.

Considerato che si tratta del medesimo gestore, è evidente che l'attività ludica del lido debba tenere in debito conto la necessità di garantire la quiete soprattutto notturna ma non solo degli ospiti del campeggio.

In merito alle emissioni temporanee, prevalentemente in fase di cantiere, si possono comunque già prevedere le seguenti opere di mitigazione:

- adozione di macchinari silenziati e quindi conformi ai dettami normativi del D. M. 28/11/87 n. 588;
- contenimento della diffusione delle emissioni sonore tramite la copertura dei gruppi di lavorazione più rumorosi;
- adozione di barriere antirumore mobili e temporanee nei pressi dei recettori più sensibili all'inquinamento acustico
- organizzazione temporale del cantiere tale da limitare le attività di maggiore impatto acustico nei periodi di maggior fruizione dell'area

In merito invece al traffico veicolare, è opportuno sottolineare che l'attività non influisce affatto sulla situazione già in essere, che, al momento è da ritenersi assolutamente compatibile con la dotazione viaria ed infrastrutturale. Tale circostanza è attestata anche dalla rinuncia alla realizzazione della rotonda prevista nel progetto dell'acquapark della ditta Leo 3000 spa, ubicato



nei pressi dell'area di intervento. Infatti, tale progetto, ben più impattante della proposta in esame, fu escluso dall'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, proprio sulla base della rinuncia alla realizzazione della rotonda.

RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI – RIFIUTI

Come da allegato II comma 5 del D.P.C.M. Del 27 dicembre 1988, "La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dovrà consentire la definizione delle modifiche indotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti e con i criteri di prevenzione di danni all'ambiente ed all'uomo".

Le radiazioni sono propagazione d'energia attraverso lo spazio o un qualunque mezzo materiale, sotto forma di onde o di energia cinetica propria di alcune particelle.


Nello specifico le radiazioni ionizzanti indicano le radiazioni elettromagnetiche e le particelle atomiche ad alta energia in grado di ionizzare la materia che attraversano, dove per ionizzazione si intende il fenomeno per cui, mediante interazione elettrica o urto, vengono strappati elettroni agli atomi o vengono dissociate molecole neutre in parti con cariche elettriche positive e negative (ioni). Le radiazioni ionizzanti hanno un effetto biologico pericoloso in quanto possono modificare la struttura dei composti chimici che regolano l'attività delle cellule ed alterano il D.N.A. inducendo mutazioni genetiche.

Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti, queste sono onde elettromagnetiche che non hanno energia sufficiente per rimuovere un elettrone dall'atomo con cui interagiscono e creare una coppia ionica, e sono così suddivise dall'IRPA (International Radiation Protection Agency): campi statici elettrici e magnetici, campi a frequenze estremamente basse, radiofrequenze, radiazioni infrarosse, radiazioni visibili ultraviolette e campi acustici con frequenze superiori a 20 KHz (ultrasuoni) e inferiori a 20 Hz (infrasuoni).

Per quanto attiene alla produzione e smaltimento dei rifiuti, questi saranno ovviamente prodotti, ma la maggior parte saranno a carico del "Lido Baia del Sole", visto che molte delle attività durante le quali si producono più rifiuti saranno svolte all'interno dei servizi del lido. Il lido è già organizzato per la raccolta differenziata dei rifiuti come da regolamento comunale.

VERIFICA SINTETICA DEI POSSIBILI IMPATTI SULLA COMPONENTE

Il progetto in esame, sia nella fase di cantiere che in fase di esercizio, non comporterà azioni che coinvolgono sostanze radioattive, non comporterà immissione sul territorio di sostanze radioattive in vie critiche scarsamente controllabili, non produrrà alcun rilascio di materiale radioattivo nell'ambiente e non prevede l'introduzione sul territorio di nuove sorgenti di radiazioni elettromagnetiche (ad esempio elettrodotti, ripetitori per la telefonia ecc.). Alla luce di questo si può concludere che il progetto, non andando ad alterare l'attuale qualità ambientale



relativa alle radiazioni esistenti, che si presumono compatibili con la normativa vigente, non necessita di misure di mitigazione al riguardo.

Per quanto riguarda la salute e sicurezza pubblica, in fase di cantiere si prevede il rispetto di tutte le norme di sicurezza del lavoro, sarà infatti redatto idoneo Piano di Sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008, mentre nella fase di esercizio sarà comunque garantita l'attrezzatura minima di pronto soccorso prevista dalla L.R. 11/1999 per le attrezzature di campeggio.

L'incremento di produzione dei rifiuti solidi urbani sarà molto limitato vista la consistenza dell'intervento e si ritiene possa essere smaltito senza particolari difficoltà come già in esercizio nel lido Baia del Sole. Tale impatto è comunque limitato temporalmente al solo periodo estivo.

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE


Come ampiamente argomentato nel quadro programmatico, l'analisi paesaggistica specifica dell'ambito di intervento è stata condotta sulla base del PPTR, e quindi sulla base degli elementi strutturanti il territorio:

- assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
- copertura botanico-vegetazionale, culturale e presenza faunistica;
- stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

L'analisi di dettaglio è mirata ad individuare le interferenze del progetto con il sistema delle tutele in maniera puntuale, presenti nell'area di intervento, catastalmente individuata; mentre per quanto riguarda la verifica degli impatti sulla matrice ambientale si procede ad effettuare l'analisi sull'area vasta.

L'area vasta è caratterizzata dal paesaggio agrario della piana olivetata all'interno fino alla zona pedecollinare, mentre la fascia compresa tra la piana e la linea di costa è interessata da numerosi insediamenti turistici, con una forte concentrazione nell'area denominata Capitolo, a nord dell'area di intervento. Sono altresì presenti alcune ville unifamiliari con pertinenze a giardino piantumato con vegetazione ornamentale non autoctona. Tali insediamenti insieme alle infrastrutture, in particolare la SS 16 bis e la vecchia litoranea, hanno interrotto il rapporto sia ecologico che paesaggistico tra l'ecosistema collinare e quello costiero, costituendo delle barriere fisiche ai sistemi di connessione dati dalle numerose lame, cioè dal reticolo idrografico. Nell'area vasta sono presenti numerose masserie di importante valore storico-architettonico, molte delle quali tutelate ai sensi ex L. 1089/39 e ora cartografate sia nel PPTR che nel PUG/S del Comune di Monopoli, mentre il sistema diffuso delle architetture rurali minori è del tipo in pietra a secco con tetto a pignon (Trulli).

L'area costiera è interessata dalle emergenze archeologiche di Egnazia, che si configura come un attrattore culturale e pertanto sottoposto sia ad interventi di tutela che di valorizzazione: infatti, il piano paesaggistico regionale riconosce ad esso sia una tutela puntuale, sia una tutela più diffusa che si concretizza con l'inserimento di un cono visuale di tutela.



Le invarianti strutturali paesaggistiche nell'area vasta sono assolutamente riconoscibili e denotano una forte identità culturale ancora intatta e degna di tutela, sebbene siano presenti alcuni elementi detrattori come innanzi detto (villaggi turistici e villette sparse), pertanto è opportuno che ogni intervento sul territorio si inserisca con assoluto equilibrio e che non vada a modificare gli elementi di lunga durata della componente paesaggio.

VERIFICA SINTETICA DEI POSSIBILI IMPATTI SULLA COMPONENTE

La progettazione proposta ha tenuto in debito conto il rapporto tra le opere a farsi e il sistema di tutele presenti nell'area. Dall'analisi del quadro programmatico emerge che gli interventi, per come sono stati progettati, sia in termini di tecniche di realizzazione che in termini di ubicazione dei servizi (tutti già presenti nel lido Baia del Sole), risultano compatibili con le norme tecniche di attuazione del PPTR.


Dal raffronto con le emergenze paesaggistiche presenti nell'area vasta, si evince che queste non sono assolutamente impattate dall'attività che si propone; infatti, il camping è un'attività di supporto anche alla valorizzazione del sito archeologico di Egnazia, come d'altra parte deve essere stato considerato l'acquapark posto in prossimità dell'area, a suo tempo escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, e come l'archeolido che addirittura è ubicato all'interno dell'area archeologica strettamente connessa con le strutture dei resti sommersi.

Dal punto di vista percettivo, il campeggio è integrato nella vegetazione esistente, le case hanno altezza limitata e si trovano retroposte rispetto alla SP90 e da essa non sono praticamente visibili; pertanto, si ritiene che la realizzazione dell'intervento non interferisce con la fruizione visiva del paesaggio costiero che viene comunque percepito come *unicum* fino al sito archeologico.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELLO STUDIO E LINEE DI SVILUPPO DELL'EVENTUALE SUCCESSIVO SIA

La consistenza delle opere, la loro dimensione e le tecniche di realizzazione rigorosamente a secco e totalmente amovibili configurano un intervento che non potrà in alcun modo realizzare impatti negativi permanenti sulle componenti ambientali. Il progetto non prevede volumetrie e costruzioni stabili nel tempo, né attività che incidano sulla qualità dell'aria o che incrementino il consumo di suolo, pertanto, i limitatissimi impatti, ove si verificassero, sono esclusivamente di tipo temporaneo, dovuti alla fase di montaggio e smontaggio delle strutture e alla permanenza di persone per pochi mesi all'anno.

La progettazione tiene conto della sensibilità ambientale dell'area e delle caratteristiche di naturalità della stessa, vista anche la particolare connessione con il sistema ambientale e paesaggistico costiero, pertanto è ispirata ai criteri del minimo intervento e della massima reversibilità, studiando soluzioni costruttive rigorosamente a secco e standardizzate dal punto di



vista del montaggio. Sono state rigorosamente escluse le ipotesi di modificazione definitiva del suolo, le attività incompatibili con la flora, fauna e l'habitat, le destinazioni in contrasto con la naturale vocazione dell'area e con gli strumenti di tutela e di pianificazione vigenti.

Alla luce dello studio condotto e dall'analisi del paesaggio esistente, si è ritenuto di ridurre gli interventi permanenti a favore di quelli reversibili tendendo alla riqualificazione e valorizzazione dell'area, piuttosto che al mero sfruttamento turistico, pertanto si ritiene che l'intervento nel suo complesso non produca impatti significativi sulle componenti ambientali, quindi ai sensi del L.igs 152/2006 e della L.R.11/2001 se ne chiede l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale.

Nel caso in cui l'Autorità competente decida di assoggettare il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale, si procederà alla redazione di idoneo SIA, come previsto dall'art. 8 della L.R.11/2001 e s.m.i. organizzato secondo il seguente PIANO DI LAVORO:

Lo studio sarà composto dalle seguenti sezioni:

- QUADRO PROGRAMMATICO
- QUADRO PROGETTUALE
- QUADRO AMBIENTALE

In particolare si intende ampliare l'indagine oltre l'area di interesse, effettuando specifici studi e modelli sullo stato delle singole componenti ambientali, allegando relativi elaborati grafici di confronto ed esplicativi dei risultati e che comprendano gli impatti cumulativi dovuti anche alla prossimità di interventi a suo tempo esclusi dalla valutazione di impatto ambientale.

Non si esclude di avvalersi di quanto previsto dall'art. 9 della L.R.11/2001, pertanto di attivare una fase preliminare al fine di concordare con l'Autorità Competente i contenuti del SIA.

Il tecnico

Arch. Palma Librato